



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE

In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n°15817 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'esito dello scadere del termine perentorio del 24 novembre 2025, vertente

TRA

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, cf.-p.iva ██████████ col ministero dell'Avv.to Franco Fabiani e dell'Avv.to Marco Dalla Zanna,

ATTRICE

E

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, cf.-p.iva 09339391006, col ministero dell'Avv.to Paolo Maria Verrecchia,

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 17.6.2008, la ██████████ attiva nel settore immobiliare, dichiaratasi priva di esperienze e di competenza in materia di strumenti finanziari, ha stipulato con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. un contratto di mutuo per l'importo di € 1.800.000,00; con successivo atto integrativo e di quietanza del 10.07.2008 (ai rogiti del Notaio Maria Daniela Morello in Palermo Rep. n. 25216, Racc. n. 5241) veniva erogata la somma finanziata, con obbligo di restituzione di durata quindicennale e piano di ammortamento composto da 31 rate semestrali, di cui la prima in



preammortamento con scadenza al 31.12.2008 e l'ultima con scadenza al 31.12.2023, e con previsione di tasso variabile; l'atto integrativo prevedeva, in particolare, per tutta la durata del finanziamento, l'addebito semestrale di interessi calcolati al tasso Euribor a 6 mesi rilevato il 30 giugno e il 31 dicembre antecedente la decorrenza di ciascuna rata, maggiorato di 0,70% punti.

Nella medesima data del 10.07.2008, [REDACTED] ha sottoscritto con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.:

a. un contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati;

b. un contratto (conferma operazione e scheda riepilogativa) di *Interest Rate Swap* (Rif. 3110172), con capitale nozionale di originari € 1.800.000,00, via via decrescente secondo un piano di ammortamento predeterminato, con data d'inizio 30.9.2008 e con data di scadenza 30.3.2023; tale contratto prevedeva la corresponsione, in favore della società, degli interessi semestrali (sul nozionale di riferimento), il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno di durata del contratto, al tasso Euribor 6 mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti ciascuna delle suddette scadenze e la corresponsione, in favore della Banca, degli interessi semestrali (sul nozionale di riferimento) al tasso fisso del 5,05%. L'indebitamento preso a riferimento per il nozionale è il contratto di mutuo ipotecario del 17.06.2008, come specificato dall'atto integrativo e di quietanza del 10.07.2008. Nel 2018, la [REDACTED] oggi attrice, è divenuta titolare, a seguito di scissione totale asimmetrica della [REDACTED] del contratto derivato di *Interest Rate Swap* n. 3110172 e del contratto di conto corrente bancario n. 9754 sul quale sono stati regolati i relativi differenziali.

Deducendo che «[...] la negoziazione dell'IRS avveniva senza che la banca e i suoi funzionari fornissero preventivamente alcuna informativa o spiegazione circa la natura e i rischi degli I.R.S. e circa il contenuto e la funzione dei documenti contrattuali sottoposti per la sottoscrizione, nonostante la [REDACTED] non avesse mai stipulato prima di allora strumenti finanziari OTC e fosse pacificamente classificata come "Cliente al dettaglio". [...]» (cfr. pag. 5 della citazione), ha lamentato l'inadeguatezza del derivato negoziato, tanto per la sua struttura economico-finanziaria, quanto per l'andamento dei tassi, tale da non fargli concretamente assolvere ad alcuna funzione di copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse, essendo l'operazione fortemente sbilanciata in favore della banca, avendo un valore iniziale (MTM) negativo alla stipula e sottendendo il pagamento di costi impliciti e di commissioni occulte per € 26.480,00; ha inoltre denunciato la violazione degli obblighi



informativi che la disciplina di settore impone agli intermediari finanziari, specificando di avere subito l'addebito di flussi differenziali costantemente negativi per tutta durata del contratto (ad eccezione del primo), e dunque di avere accumulato pesanti perdite.

Su tali premesse, ha agito nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

«[...] accertata e dichiarata la violazione delle specifiche norme del T.U.I.F. e/o dei Regolamenti Consob e/o del T.U.B. e/o dei Regolamenti della Banca d'Italia, della L. n. 108/96 (disposizioni in materia di usura) e/o delle generali norme del codice civile,

➤ IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento della operazione in strumenti finanziari derivati denominata IRS 3110172 stipulata in data 10.07.2008 (doc. 8) nonché del relativo Contratto quadro datato 10.07.2008 (doc. 9) per le violazioni normative descritte e elencate nel presente atto oppure, IN VIA CONCORRENTE, accertare e dichiarare il grave inadempimento e la responsabilità contrattuale della Banca convenuta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione della citata operazione I.R.S. (compreso il già citato contratto quadro) e, conseguentemente, condannare Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite e/o al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla ██████████ e più precisamente delle seguenti somme:

- Euro 557.790,57 (compresa la scadenza semestrale del 30.09.2020) per differenziali negativi illegittimamente pagati in esecuzione della sopra citata operazione IRS per mezzo dell'addebito sul c/c n. 9754 acceso presso la filiale di Palermo dalla (differenziali scaduti e pagati dal 30.09.2009 al 30.09.2020 – doc. 15, 15bis, 15ter e 16), al netto dell'unico differenziale positivo (il primo differenziale scaduto il 31.03.2009);

- tutti gli ulteriori importi maturati e maturandi fino alla scadenza naturale o estinzione del contratto che, in corso di giudizio, verranno pagati e/o addebitati in esecuzione del medesimo contratto IRS sia a titolo di differenziali negativi (con scadenze semestrali previste sino alla data di estinzione del contratto 30.09.2023) sia a titolo di eventuale costo di estinzione anticipata e/o Mark to Market (stimato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. in Euro 35.708,10 alla data del 20.10.2020, come da relativa comunicazione - doc. 17);

- interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento di ogni singolo differenziale alla data della presente domanda giudiziale;

- interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c., come novellato dal D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. con L. 10.11.2014 n. 162 ("Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta



domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), dalla data della presente domanda giudiziale sino al pagamento del dovuto;

➤ IN VIA ULTERIORMENTE CONCORRENTE, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale, precontrattuale o contrattuale della convenuta per i fatti e i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla ██████████ da quantificarsi come sopra indicato o comunque nella diversa somma che emergerà in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;

➤ IN OGNI CASO, accertata la mancata integrale consegna all'investitore dei documenti finanziari, contabili e contrattuali e dunque, la violazione dei termini e dei doveri previsti dal all'art. 119 T.U.B. e dal Codice della Privacy, condannare Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. al relativo risarcimento del danno da ritardo che il giudice vorrà quantificare in via equitativa in favore della Società attrice, anche tenuto conto delle eventuali produzioni nel corso del presente giudizio di documenti non consegnati in fase stragiudiziale all'investitore [...]»

2. Si è costituita Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (d'ora in avanti, anche semplicemente BNL), contestando fermamente le deduzioni avversarie e insistendo per il rigetto delle domande, con richiesta subordinata di «[...] ritenere e dichiarare la non prevedibilità del danno lamentato e, conseguentemente, determinare equitativamente la somma oggetto di rimborso e/o risarcimento ex artt. 1225 c.c., con riferimento agli importi effettivamente pagati e non oggetto di mero addebito contabile, con compensazione degli importi relativi».

3. Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita tramite C.T.U., per essere, infine, trattenuta in decisione alla scadenza del termine perentorio del 24.11.2025, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va rilevato che BNL, costituendosi il 24.3.2021 (oltre, dunque, il termine di venti giorni prima della data indicata in citazione, ch'era il 12.4.2021), è decaduta, ex art. 167 comma 2° c.p.c. (nella versione ante riforma), dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e di formulare eccezioni in senso stretto, come del resto rilevato dall'attrice all'udienza di prima comparizione.



Ne discende che il contenuto della comparsa di costituzione dei convenuti andrà valutato (esclusivamente) in funzione di contestazione (mera difesa) dei fatti costitutivi delle avverse domande.

2. In punto di fatto, può ritenersi pacifico o provato che:

- «con atto del 17/06/2008, la [REDACTED] ha sottoscritto con Banca Nazionale del Lavoro, un contratto di mutuo (ai rogiti del Notaio Maria Daniela Morello in Palermo Rep. n. 25156, Racc. n. 5204) per l'importo di 1.800.000,00, mentre con successivo atto integrativo e di quietanza del 10/07/2008 (ai rogiti del Notaio Maria Daniela Morello in Palermo Rep. n. 25216, Racc. n. 5241) veniva pattuita una durata di 15 anni ed un piano di ammortamento di 31 rate semestrali, di cui la prima in preammortamento con scadenza il 31/12/2008 e l'ultima con scadenza il 31/12/2023 tasso variabile. Detto atto integrativo prevedeva, altresì, per tutta la durata del finanziamento, l'addebitato semestrale di interessi calcolati al tasso Euribor a 6 mesi rilevato il 30 giugno e il 31 dicembre antecedente la decorrenza di ciascuna rata, maggiorato di 0,70% punti» (v. pag. 7 della c.t.u.);

- nella stessa data del 10.7.2008, la [REDACTED] ha stipulato con BNL: (i) un contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati; (ii) «il contratto (conferma operazione e scheda riepilogativa) Interest Rate Swap Rif. 3110172, con capitale nozionale di originari € 1.800.000,00 via via decrescente secondo un piano di ammortamento predeterminato, data d'inizio 30/09/2008 e data di scadenza 30/03/2023. Il contratto prevedeva la corresponsione, in favore della Società, degli interessi semestrali (sul nozionale di riferimento), il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno di durata del contratto, al tasso Euribor 6 mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti ciascuna delle suddette scadenze e la corresponsione, in favore della Banca, degli interessi semestrali (sul nozionale di riferimento) al tasso fisso del 5,05%» (v. p. 8 della c.t.u.); un tipo di derivato comunemente utilizzato nelle relazioni di copertura per limitare/eliminare il rischio legato all'oscillazione dei tassi di interesse del contratto sottostante;

- il derivato è stato infatti strutturato in modo da coprire il rischio di innalzamento del tasso Euribor a 6 mesi oggetto del contratto di mutuo; come affermato dal c.t.u., l'intento «[...] di copertura dal rischio di tasso variabile (derivante mutuo) si evince, oltre che dalla dichiarazione riportata nel contratto quadro, anche dalla corrispondenza di gran parte dei parametri economici regolanti il mutuo e l'I.R.S. Più precisamente il mutuo e l'I.R.S.: □ sono stati sottoscritti, entrambi, in data 10/07/2008; □ prevedono, entrambi, un capitale di riferimento iniziale pari € 1.800.000,00; □ prevedono entrambi scadenze semestrali; □ prevedono entrambi la medesima durata (15 anni); □ fanno entrambi riferimento all'Euribor 6 mesi» (v. pag. 9 della relazione). A fronte di



ciò, si stimano trascurabili i disallineamenti rinvenuti tra le due operazioni, afferenti alle scadenze periodiche previste nei due contratti, risultate sfalsate di 3 mesi, prevedendo il mutuo come scadenze il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, mentre l'IRS le scadenze del 30 marzo e del 30 settembre di ciascun anno, con conseguente sfalsamento tra i parametri Euribor a 6 mesi presi a riferimento dai due contratti e correlativamente tra il capitale nozionale a ciascuna scadenza dell'IRS ed il capitale residuo del mutuo alla scadenza corrispondente;

- non sono state convenute specifiche voci di spesa o di commissioni, e nemmeno la corresponsione di *up-front* (v. pag. 11 della c.t.u.);

- la scheda riepilogativa a corredo del contratto di Interest Rate Swap «[...] illustra tre scenari (tra tanti possibili) dell'andamento futuro dello strumento finanziario derivato in questione, basate su altrettante ipotesi di trend del parametro Euribor a 6 mesi. Nello specifico detta scheda riporta i seguenti scenari: 1 - SCENARIO FORWARD: “[...] ipotizzando che l'Euribor segni nel tempo tassi pari ai tassi forward del 10/07/2008”, pervenendo ad una sommatoria (non attualizzata) di flussi differenziali (per tutta la durata del contratto derivato) pari a complessivi € - 34.44,03 a DEBITO per la società attrice; 2 - SCENARIO FAVOREVOLE: “[...] ipotizzando che l'Euribor segni nel tempo tassi pari ai tassi forward del 10/07/2008 più uno shift del 1.00%”, pervenendo ad una sommatoria (non attualizzata) di flussi differenziali (per tutta la durata del contratto derivato) pari a complessivi € 106.320,97 a CREDITO per la società attrice; 3 - SCENARIO SFAVOREVOLE: “[...] ipotizzando che l'Euribor segni nel tempo tassi pari ai tassi forward del 10/07/2008 più uno shift del -1.00%”, pervenendo ad una sommatoria (non attualizzata) di flussi differenziali (per tutta la durata del contratto derivato) pari a complessivi € -176.309,03 a DEBITO per la società attrice. Per quanto esposto, si ritiene che i parametri rilevanti (Tasso Parametro A, Tasso Parametro B, Curva dei tassi forward, Ammontare e scadenze dei Capitali Nozionali) ai fini della quantificazione dei flussi, siano chiaramente specificati in contratto» (v. pag. 11-12 della relazione; l'enfasi è del redattore);

- utilizzando lo scenario dei tassi forward indicato nella scheda riepilogativa a corredo del contratto IRS del 07/10/2008 e ricavando da essa i relativi tassi spot, il c.t.u. ha provveduto a calcolare il *mark to market* dell'IRS alla data iniziale, secondo quanto meglio dettagliato a pag. 14 della relazione, giungendo a un valore attualizzato di € - 26.669,72 a sfavore dell'investitrice, non compensato da alcun *up-front*; è doveroso sottolineare che tanto il calcolo del MtM, quanto il reperimento della curva dei tassi spot, pur possibile a partire dai dati indicati in contratto, sono il frutto di operazioni di



matematica finanziaria assai complesse, come chiarito dal c.t.u. in sede di controdeduzioni: «[...] Seppur reperibile presso data-provider specializzati (Bloomberg, Reuters, etc.), la curva dei tassi forward, contrariamente a quanto asserito dal CTP, non è affatto agevolmente ottenibile. L'accesso a detti data provider specializzati, infatti, è possibile solo dopo aver sottoscritto abbonamenti (peraltro annuali) che prevedono il pagamento di cospicui canoni. Inoltre, il reperimento di dette curve (una volta sottoscritto l'abbonamento) avviene per il tramite di c.d. "terminali" il cui utilizzo non può proprio ritenersi agevole per i non addetti ai lavori; la "[...] ricostruzione ex adverso dei tassi spot utilizzando i tassi forward [...]" può risultare "banale", solamente per chi, come ad es. un perito, detiene conoscenze e competenze nell'ambito della matematica finanziaria e del calcolo attuariale; □ al punto 4 del quesito veniva chiesto al CTU di "accertare se [...] il rischio connaturato alla struttura dei contratti fosse alterato a vantaggio esclusivo di una delle parti"» (così a pag. 19);

- il contratto in derivati non espone il valore del MtM, né gli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento; è altrettanto vero, come correttamente riporta il c.t.u. (v. pag. 21), che «[...] solo nell'aprile del 2009, circa 8 mesi dopo la sottoscrizione del derivato e con un apposito provvedimento Consob, è stato raccomandata agli intermediari l'esplicitazione al cliente delle diverse componenti di costo (cfr. Comunicazione n. 9019104 del 2.03.09, pagg. 4, 6 e 11, nonché le successive linee guida inter associative validate dalla Consob in data 5.08.2009), insieme ad altre misure di trasparenza, fra cui gli scenari prospettabili con i tassi forward».

2. Ciò assodato, il controllo sull'oggetto non rivela profili di indeterminatezza o di indeterminabilità suscettivi di suffragare ipotetiche nullità negoziali (per mancata esplicitazione della clausola MtM, dei costi impliciti e degli scenari probabilistici).

Il MtM è una stima del costo di sostituzione, ossia del costo al quale le parti negozierebbero la risoluzione anticipata del contratto o un terzo estraneo consentirebbe a subentrare nell'operazione in luogo della parte in perdita, configurando più un'informazione che un prezzo, un dato conoscitivo per la trasparenza dell'operazione, utile a colmare l'asimmetria informativa naturalmente esistente tra le parti, essendo di regola irrealistico, in contesti sì complessi e artificiali, assumere razionalmente rischi senza prefigurarsene probabilità ed entità. Né rileva la mancata previsione di un cd. *up-front*, che mira a riequilibrare lo squilibrio economico discendente dal contratto riducendo il costo dell'operazione, ma senza riflettersi sull'oggetto del contratto, che va ritenuto determinato allorché, come nella vicenda in esame (v. pag. 17 della c.t.u.), il negozio espone i parametri essenziali necessari alla



quantificazione dei differenziali che si sarebbero dovuti confrontare alle scadenze prestabilite.

Sotto il profilo della determinatezza o determinabilità dei parametri rilevanti ai fini della quantificazione dei differenziali che le parti avrebbero dovuto scambiarsi, non sussistono incertezze, esplicitando il contratto il capitale nozionale in ammortamento su cui vengono calcolati i flussi differenziali (pari ad € 1.800.000,00), le scadenze semestrali (a partire dal 31/03/2019 e sino alla scadenza finale del 29/09/2023), la periodicità dei pagamenti, il tasso fisso pagato dalla società (5,05%) e il tasso variabile incassato dalla stessa.

Se è vero, dunque, che il valore del *MtM* non è indicato in contratto, esso risulta comunque *determinabile* a partire dai dati di *input* esposti in contratto (tassi, ammontare e scadenze dei capitali nozionali, curva dei tassi forward), seppur in forza di processi tecnici complessi e difficilmente comprensibili alla clientela *retail*, le cui istanze di apprezzamento dell'entità dello svantaggio prefigurabile (mai interamente conoscibili) sembrano trovare più adeguata garanzia (come si spiegherà a breve) nel contesto degli obblighi informativi che la disciplina di settore fa gravare sugli operatori professionali, che non sul piano dell'oggetto, rappresentato, per contro, dallo scambio di differenziali calcolati su un determinato importo, a scadenze prefissate, per un periodo di tempo pari alla durata del contratto.

Il Tribunale ritiene, discostandosi dalle indicazioni ricavabili da Cass. n. 24654.2022 (e prima ancora, ma in un ambito ben delimitato, da Cass. SS. UU. n. 8770.2020), che l'esposizione del *Mark to Market* e degli scenari probabilistici non concerna l'oggetto del contratto, apparendo funzionale a rendere consapevole il contraente dell'aleatorietà dello strumento, e quindi riguardando il controllo del rischio: la loro mancata indicazione pone, piuttosto, un problema di consenso non integro o di violazioni degli obblighi informativi dell'intermediario discendenti dalla normativa di settore, da ricondurre all'ambito dei vizi del consenso o al tema della risoluzione per inadempimento, ed ai conseguenti rimedi, ma non certo un problema di indeterminatezza dell'oggetto tale da condurre alla nullità dell'operazione.

3. Quanto poi al controllo sulla causa, in un caso come il nostro, in cui il contratto illustrava i parametri essenziali alla ponderazione del rischio (ad eccezione del *MtM* e delle risultanze di analisi di scenario di rendimento secondo metodologie oggettive, la cui esplicitazione, però, fu raccomandata dalla Consob solo a partire dal 2009), per evitare di assegnare all'indisponibilità di tali elementi un ruolo puramente formale sul



piano della caratterizzazione causale, occorrerebbe che venisse data evidenza dell'incidenza della mancanza di questi dati sulle possibilità di misurazione qualitativa e quantitativa dell'alea e dei costi, pur se impliciti, cosa che, nella vicenda di lite, non può affatto predicarsi, visto che, indipendentemente dalla formalizzazione contrattuale, era possibile, sulla base degli elementi essenziali inseriti in contratto, risalire al calcolo del MtM ed acquisire informazioni utili alla prefigurazione dell'alea. Né è lecito ricavare *ex post* l'asserita immeritevolezza di tutela del derivato, muovendo, cioè, dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, quindi da inammissibili considerazioni *a posteriori*, così utilizzando il giudizio di meritevolezza a fini di riequilibrio equitativo del contratto (in spregio di note opinioni: cfr. Cass. n. 24014.2021; n. 18724.2018).

4. Acclarata l'idoneità sul piano astratto delle informazioni contrattuali a consentire la valutazione dei rischi dell'operazione e dell'alea che, con la conclusione del contratto, il cliente ha assunto su di sé, il Tribunale ravvisa, invece, buone ragioni per addebitare alla convenuta la violazione in concreto dell'obbligo, prescritto dalla legge e dal *'contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento e accessori'* (v. doc. 12, pag. 10, fasc. attrice) e ricavabile dallo stesso *'contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati'* (v. doc. 9 fasc. attrice), di fornire un'attività di consulenza e di ausilio nel modo più adeguato possibile agli obiettivi di investimento e di protezione dal rischio del cliente, nel solco di una visione che, muovendo dalla qualificazione dei derivati quali strumenti finanziari, valorizza l'assoggettamento delle relative operazioni allo statuto dei servizi di investimento (v. Cass. n. 3773.2009), con conseguente centralità del doveroso perseguimento, da parte dell'intermediario, del fine di realizzare al meglio l'interesse dell'investitore. Siffatto inquadramento pare indotto, oltre che dalla disciplina comunitaria (v., tra gli altri, Direttiva n. 2006/73 ed art. 19.1 della MiFID), dalla normativa di rango primario (v. artt. 21 e 23, comma cinque, T.U.F.) e dalla regolamentazione Consob (v. art. 40 Reg. 16190/2007, e oggi Comunicazione n. 9019104 del 2.3.2009, ove si sottolinea l'imprescindibilità dell'applicazione del regime di adeguatezza), e si giustifica perfino (come si accennava poc'anzi) sul piano della contrattazione *inter partes* (v. doc. 10-12-14), da cui si ricava pianamente l'obbligo del controllo di adeguatezza, da condurre con maggiore cura allorquando si negozino strumenti finanziari O.T.C., postulando il collocamento di tali prodotti una attentissima profilatura dei clienti e una rigorosa mappatura dello strumento.



Nel questionario di profilatura sottoscritto il 9.7.2008 dal legale rappresentante della [REDACTED] (v. doc. 14 fasc. attrice), richiamato dalla scheda di sintesi dell'*interest rate swap* (v. doc. 10), costui aveva dichiarato di possedere una conoscenza base dei derivati tradizionali OTC e di non averne mai negoziato. L'investitrice era stata classificata tra la clientela al dettaglio e il profilo d'investimento come 'PRUDENTE', mentre il perimetro degli strumenti finanziari individuato dall'operatore a seguito dell'intervista, parametrato a un rischio medio/basso, includeva i titoli di stato/sopranazionali dell'area euro con vita residua fino a 10 anni, obbligazioni aera euro con vita residua fino a 5 anni e rating \geq AA, i fondi comuni e sicav area euro, con esclusione dei derivati OTC (testualmente: «I derivati OTC non rientrano nel "perimetro finanziario degli strumenti finanziari"»).

In controtendenza rispetto alle risultanze, l'intermediario propose all'investitrice un derivato OTC, omettendo così di personalizzare l'offerta in modo coerente alla profilatura e alle specifiche esigenze del cliente, con conseguente inadeguatezza e incongruità dell'investimento negoziato, non avendo diligentemente valutato la Banca le informazioni disponibili, come era suo dovere fare, con ciò trascurando di proporre lo strumento tecnicamente più adeguato ai profili di rischio e alle caratteristiche di rischio del cliente.

D'altronde, allorché l'investimento concerna prodotti illiquidi, lo scrutinio di adeguatezza sulla base della profilatura del cliente deve assumere un carattere più rigoroso rispetto a quello normalmente richiesto per le azioni e le obbligazioni tradizionali (v. Trib. Bari 15 aprile 2021; Trib. Trani 3 maggio 2021, n. 880), proprio in ragione della difficoltà, in caso di liquidazione dell'investimento, di trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le aspettative. Inoltre, il solo dato formale della sottoscrizione del cliente della documentazione relativa al rapporto non è sufficiente a far ritenere che l'intermediario abbia assolto adeguatamente gli obblighi informativi e i correlati oneri probatori, dovendo egli curare l'adeguatezza obiettiva e concreta dei prodotti e servizi somministrati alla clientela, promuovendo la comprensione effettiva delle relative caratteristiche, viepiù allorquando, come nella specie, l'effettiva comprensione del rischio non era semplicemente ricavabile dal testo contrattuale, richiedendo ricostruzioni di matematica finanziaria complesse e non agevolmente esperibili da un profano (v. pag. 19 della c.t.u.). Sull'intermediario grava il dovere di verificare l'effettiva capacità dell'investitore, raffrontata al suo grado di conoscenza finanziaria ed



esperienza, di comprendere i rischi connessi allo strumento finanziario acquistato; per di più, con riferimento alla valutazione di appropriatezza dei prodotti illiquidi, operano rafforzati obblighi informativi, sanciti dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 Marzo 2009, non ancora adottata, per la verità, all'atto della negoziazione del derivato, ma esplicativa dei più generali obblighi di comportamento sanciti dall'articolo 21 T.U.I.F.

Nella vicenda di lite, la convenuta non ha dimostrato di avere assolto all'obbligo di informazione attiva (la cui prova viene posta a suo carico dall'art. 23, ult. comma, T.U.I.F.), consistente nel fornire all'investitore un'informazione adeguata ("su misura"), tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (v. Cass. n. 4727.2018); in particolare, la convenuta non ha addotto alcun elemento dimostrativo del fatto di avere informato il cliente dell'inadeguatezza tecnico-finanziaria della copertura rispetto al suo profilo di rischio quale emerso a valle del questionario, ossia di avere illustrato le limitate capacità funzionali dello strumento negoziato rispetto alla sua profilatura e ai suoi obiettivi di investimento: la prova testimoniale articolata dalla Banca è stata, invero, rigettata perché non accompagnata dall'individuazione del testimone che avrebbe dovuto essere escusso.

Come si è evocato sopra, in tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, l'obbligo informativo gravante sull'intermediario deve ritenersi assolto allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute, mentre in caso di contestazione del cliente, che allegghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite ovvero che non fossero dovute (v. Cass. n. 23570.2020).

L'onere della prova, infatti, segue in materia un regime inderogabile (v. Cass. n. 10111.2018): l'assolvimento dell'obbligo informativo è a carico dell'intermediario e non corrisponde alla mera assenza di negligenza, ma deve concretizzarsi nella prova positiva della diligenza richiesta dall'art. 21 TUF, come specificata dal regolamento intermediari, diligenza che deve agganciarsi a dati di effettività, non essendo sopperibile da elementi formali quali la consegna o la sottoscrizione di prospetti o note informativi: come è



stato detto, «in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudiziale, ed è, inoltre, inadeguata ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente» (cfr. Cass. n. 11412.2012, nonché Cass. n. 20178.2014; Cass. n. 18122.2020).

5. In conclusione: va acclarata la responsabilità dell'intermediario per violazione della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento, segnatamente per avere suggerito al cliente la negoziazione di uno strumento inadeguato rispetto alla profilatura e agli obiettivi dell'investitore. Non depone in senso contrario l'adempimento dell'intermediario ai generici obblighi di informativa precontrattuale assolto mediante consegna di documenti prospettivi e generale materiale conoscitivo, profilo assorbito dalla forte asimmetria conoscitiva delle parti rispetto alle caratteristiche tecnico-finanziarie dello strumento di copertura rispetto al sottostante, non compensata dalla trasmissione di un'adeguata ed effettiva informazione al cliente delle note intrinseche del prodotto finanziario e della componente specifica di rischio, segno di grave inadempimento contrattuale, costituente fattore di disorientamento dell'investitore.

Essendo poi noto, in tema di negoziazione di prodotti finanziari, che l'inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi informativi imposti dalla legge e dai regolamenti Consob a carico dell'intermediario determina nell'investitore il diritto a richiedere la risoluzione non solo del cd. contratto quadro ma anche dei singoli ordini di investimento (v. Cass. n. 3261.2018; Cass. n. 8997.2021), può, dunque, farsi luogo alla domanda di risoluzione svolta dall'attrice (in rapporto e al contratto quadro e all'acquisto IRS del 10.7.2008), con obbligo per la convenuta di restituire all'attrice il differenziale netto negativo versato alla Banca (al netto dei differenziali corrisposti da quest'ultima), pari alla data di scadenza del contratto (29.9.2023) ad € 592.706,16, maggiorato degli interessi legali a decorrere dall'atto di costituzione in mora del 16.2.2018 (equivalente alla domanda giudiziale ex art. 2033 c.c.: v. Cass. SS.UU. n.



15895.2019) al 2.12.2020, e degli interessi *ex art.* 1284, comma 4, c.c., dalla litispendenza (3.12.2020) in poi, ma senza rivalutazione, vista la natura di debito di valuta dell'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione (cfr. Cass. SS.UU. n. 12942/92, in ordine alla natura di debito di valuta dell'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione).

6. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.

Il governo delle spese (ivi incluse quelle di c.t.u. e di mediazione, pari queste ultime a € 100,00) segue l'esito del grado *ex art.* 91 c.p.c.; i compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri medi per tutte le fasi processuali; scaglione di valore sino ad € 1.000.000,00), ai quali vanno aggiunti quelli per l'attivazione del procedimento di mediazione.

Le spese per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano, come noto, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (cfr. Cass. n. 84.2003; Cass. n. 3380.2015). La prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. n. 2605.2006; Cass. n. 4357.2003), è ricavabile dalle fatture redatte dal consulente di parte (allegate alla citazione ed alle note del 21.11.2025), aventi ad oggetto una somma (di complessivi € 8.000,00, oltre accessori) che non si stima congrua rispetto al valore della pratica (muovendo dai parametri medi di cui all'art. 2 D.M. 30.5.2002), e che dunque si ritiene di ridurre all'importo complessivo di € 4.880,00, come riportato nella nota spese prodotta da parte attrice il 23.3.2026.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara risolti per inadempimento imputabile alla convenuta il contratto quadro del 10.7.2008 e il contratto in strumenti finanziari (IRS 3110172) stipulato in pari data, meglio individuati in citazione;

- condanna, per l'effetto, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 592.706,16, oltre interessi legali dal 16.2.2018 al 2.12.2020 e degli interessi *ex art.* 1284, comma 4, c.c. dal 3.12.2020 al saldo;

- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del grado, che liquida in € 6.693,00 per spese vive (C.U. + bollo + spese ctp + spese mediazione) ed € 29.193,00 per compensi per attività giudiziale, oltre rimborso spese generali, CPA ed



IVA, ed € 1.781,00 per compensi per assistenza nel procedimento di mediazione, oltre accessori di legge;

- pone definitivamente le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, a carico di parte convenuta.

Così deciso, 20 aprile 2026.

Il Giudice

Francesco Paolo Torrasi

